

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3810 del 26/07/2022
Oggetto	"DPR 59/2013 SMI - DITTA FRATELLI TANZI SPA PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FELINO (PR), VIA G. GALILEI 4/C, CAP 43035 -MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 456/2022"
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4003 del 26/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisei LUGLIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

- l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n. 4956 del 11/04/2014 alla Ditta Fratelli Tanzi SpA per lo stabilimento ubicato in Comune di Felino (PR), Via Galileo Galilei n. 4/C, CAP 43035, comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- con provvedimento conclusivo prot. n. 2703 del del 20/02/2017 il SUAP Unione Pedemontana Parmense ha provveduto a modificare in modo sostanziale l'AUA rilasciata con prot. n. 4956 del 11/04/2014;
- con provvedimento conclusivo prot. n. 3758 del 08/03/2017 il SUAP Unione Pedemontana Parmense ha provveduto a modificare in modo sostanziale l'AUA rilasciata con prot. n. 4956 del 11/04/2014 e smi;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con nota prot. n. 7200 del 29/04/2022 ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2022/72253 del 02/05/2022, presentata dalla Ditta Enrico FRATELLI TANZI S.P.A. nella persona della Sig. Alessandro Utini in qualità di gestore dell'esercizio, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Felino (PR), Via Galileo Galilei n. 4/C, CAP 43035 per la **modifica sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n. 4956 del 11/04/2014 e smi con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la ditta ha chiesto la modifica sostanziale;
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito Valutazione di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;
- che l'attività principale dichiarata dalla Ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "produzione, lavorazione e conservazione di carne e prodotti a base di carne".
- che l'istanza alla data del 05/05/2022 risulta correttamente presentata.

VISTI:

i seguenti pareri e la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione ambientale Ovest – Servizio Territoriale Sede di Parma (Arpae ST), pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2022/76243 del 05/05/2022:

- la documentazione integrativa pervenuta dal SUAP con nota prot. n. 7276 del 06/02/2022 e acquisita a prot. Arpae n. 76036 del 06/05/2022;
- la richiesta pareri di Arpae SAC di Parma prot. n. PG/2022/76243 del 06/05/2022;
- il parere per quanto di competenza espresso dal Comune di Felino prot. n. 6067 del 19/05/2022 (prot. Arpae n. PG/2022/83879 del 19/05/2022), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 36222 del 31/05/2022 (prot. Arpae n. PG/2022/90624 del 31/05/2022), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);

- la richiesta di relazione tecnica in merito alla matrice emissioni di Arpae SAC di Parma prot. n. PG/2022/95877 del 09/06/2022;
- la relazione tecnica di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2022/108421 del 29/06/2022, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

EVIDENZIATO CHE

in merito alla matrice scarichi idrici la Ditta ha dichiarato il *“proseguimento senza modifiche”* e *“l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 “Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013” relativamente agli scarichi di acque reflue”*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 27808 del 10/04/2014 successivamente modificata in modo sostanziale con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4236 del 02/11/2016 e aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1134 del 07/03/2017 entrambe emesse da Arpae SAC** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n. 4956 del 11/04/2014, successivamente modificata in modo sostanziale dal provvedimento conclusivo prot. n. 2703 del 20/02/2017 ed aggiornata con provvedimento conclusivo prot. n. 3758 del 08/03/2017 a favore della Ditta Fratelli Tanzi SpA con sede legale e stabilimento siti in Comune di Felino (PR), Via Galileo Galilei n. 4/C, CAP 43035 relativamente all'esercizio dell'attività di “produzione, lavorazione e conservazione di carne e prodotti a base di carne”, **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 27808 del 10/04/2014 successivamente modificata in modo sostanziale con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4236 del 02/11/2016 e aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1134 del 07/03/2017 entrambe emesse da Arpae SAC e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n. 4956 del 11/04/2014, successivamente modificata in

modo sostanziale dal provvedimento conclusivo prot. n. 2703 del del 20/02/2017 ed aggiornata con provvedimento conclusivo prot. n. 3758 del 08/03/2017:

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Felino prot. n. 6067 del 19/05/2022 e nel parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 36222 del 31/05/2022 e nel, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per **la matrice emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'atto di adozione di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 27808 del 10/04/2014 successivamente modificata in modo sostanziale con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4236 del 02/11/2016 e aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1134 del 07/03/2017 entrambe emesse da Arpae SAC** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n. 4956 del 11/04/2014, successivamente modificata in modo sostanziale dal provvedimento conclusivo prot. n. 2703 del del 20/02/2017 ed aggiornata con provvedimento conclusivo prot. n. 3758 del 08/03/2017.

"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2022/108421 del 29/06/2022, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E11 ed E12 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E11 ed E12 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

- nella relazione di Arpae - ST di Parma prot. n. PG/2022/108421 del 29/06/2022 per mero errore materiale in riferimento all'Emissione E11 "macchina lavacoltelli" è stato indicato quale durata dell'emissione 110 ore/giorno anziché 10 ore/giorno;
- resta fermo quanto disposto dall'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006 e dal comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs 102/2020;

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti indicati nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2022/108421 del 29/06/2022, allegata al presente atto, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale	UNI EN 13284-1:2017 (*);

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
particellare	UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM10 e/o PM2,5 (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2019;

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
	UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
	Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
(determinazione dei singoli composti)	
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**);

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
	NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in	OSHA ID-214 (**)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
aria)	
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo;

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere

dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 27808 del 10/04/2014 successivamente modificata in modo sostanziale con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4236 del 02/11/2016 e aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1134 del 07/03/2017 entrambe emesse da Arpae SAC** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n. 4956 del 11/04/2014, successivamente modificata in modo sostanziale dal provvedimento conclusivo prot. n. 2703 del del 20/02/2017 ed aggiornata con provvedimento conclusivo prot. n. 3758 del 08/03/2017 **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 27808 del 10/04/2014 e smi** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n. 4956 del 11/04/2014 e smi.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e rumore.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Felino ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Felino all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2022/18241

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1



COMUNE DI FELINO

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, URBANISTICA ED EDILIZIA,
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP, POLIZIA AMMINISTRATIVA

Felino, 19.05.2022

Spett.le
ARPAE
Sezione di Parma
PEC

e p.c. SUAP
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
PEC

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 , n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) – ditta F.lli Tanzi Spa – Impianto produttivo Via G. Galilei, 4/c - Felino – Trasmissione parere di competenza

I Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia

Premesso che il Comune di Felino con Delibera Consiglio Comunale n. 48 in data 28/7/2005, ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica su tutto il territorio comunale;

Verificato che l'area di insediamento della ditta F.lli Tanzi è ricompresa nella classe V, area prevalentemente industriale cui competono limiti acustici di immissione pari a 70,0 e 60,0 Leq dB(A) rispettivamente per periodo diurno e notturno;

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici;

Relativamente alle seguenti matrici:

- Emissioni in atmosfera
- Impatto acustico (sulla base della Valutazione di monitoraggio acustico prodotta)

ESPRIME

per quanto di competenza parere FAVOREVOLE a condizione che vengano rispettati i limiti di emissioni.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Luciano Mattioli

Allegato 2

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0036222
DATA: 31/05/2022
OGGETTO: Risposta a: PRATICA N. 456/2022 MODIFICA AUA DITTA FRATELLI TANZI S.P.
A. FELINO

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

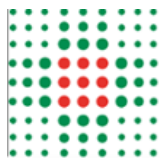
- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0036222_2022_Lettera_firmata.pdf:	Sodano Natalia	1661171B693C3A87909003A73F397A7A3 00FA05EDD1B43896A6A2C08D3D13E83



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

Unione Pedemontana Parmense -
Sportello Unico Attività Produttive
(Traversetolo)
suap@postacert.unionejedemontana.
pr.it

Arpae Emilia-Romagna
aopr@cert.arpae.emr.it

OGGETTO: Risposta a: PRATICA N. 456/2022 MODIFICA AUA DITTA FRATELLI TANZI S.P.A.
FELINO

In riferimento alla domanda di modifica sostanziale dell'AUA della ditta FRATELLI TANZI SPA sita in
Comune di Felino – Via Galilei, 4/C pervenuta in data 16.05.2022 ns. prot. 32258;

tenuto conto che:

- le modifiche riguardano la sostituzione di un reparto autorizzato e mai realizzato di lavorazione di prodotti cotti (prosciutti cotti, mortadelle, ecc.), con un reparto di affettamento che sarà realizzato negli stessi locali, in sostituzione di quanto precedentemente previsto; la modifica comporterà l'eliminazione di punti emissivi già autorizzati e mai messi in esercizio (E7 - E8 - E9 - E10), e l'aggiunta di due nuovi camini (E11 - lavaggio attrezzature ed E12 - caldaia produzione di vapore Mingazzini 775 kW); è inoltre prevista la dismissione del cogeneratore a gas metano facente riferimento all'Emissione E3;
- nella Valutazione di impatto acustico ambientale si attesta che verranno rispettati sia i limiti assoluti d'immissione fissati dalla Zonizzazione acustica del Comune di Felino sia i limiti fissati dal criterio differenziale per le aree abitative e uffici limitrofi,

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sulla pratica in oggetto.

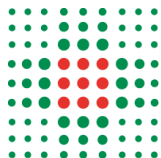
Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Lucia Reverberi

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 3

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 456/22 del Comune di Traversetolo.

Relazione Tecnica

Ditta: **FRATELLI TANZI S.P.A.**

sede legale in via Galileo Galilei 4/C, Comune di Felino (PR).

stabilimento in via Galileo Galilei 4/C, Comune di Felino (PR).

Dall'esamina della documentazione in oggetto, relativa alla modifica sostanziale dell' A.U.A. rilasciata con Atto n. 4236 del 02/11/2016 di seguito si esprime la valutazione di competenza in relazione alla modifica proposta.

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento n.4236 del 02/11/2016 e n.1134 del 07/03/2017
2. l'attività industriale prevede **“Produzione, lavorazione e conservazione di carne e prodotti a base di carne”**;
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
6. è stato dichiarato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
7. la ditta dichiara la sostituzione del reparto di lavorazione autorizzato e mai realizzato con un reparto di affettamento. Ciò comporta eliminazione E7 - E8- E9-E10 - E3 ed introduzione E11 - E12
8. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E1 -E2 caldaia Veissman a metano (335 kW cad.)

E6 Generatore vapore Mingazzini (775 kW)

E12 generatore vapore (NUOVA EMISSIONE) (775 kW)

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

si ritiene che

la ditta Fratelli Tanzi s.p.a., il cui Gestore è il Sig. Alessandro Utini, con sede legale e impianti siti in via Galileo Galilei 4/C, Comune di Felino (PR) debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E03 - E07 -E08 -E09 - E10 EMISSIONI ELIMINATE

EMISSIONE E04 - "LAVAGGIO PRODOTTI".
 emissione autorizzata

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2600	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	8	m
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E05 - "LAVAGGIO ATTREZZATURE".
 emissione autorizzata

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	1200	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	10	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	8	m
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E11 - "MACCHINA LAVACOLTELLI".
 NUOVA EMISSIONE

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	1000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	110	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	8	m
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E11, E12 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;

- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae.

Per gli impianti di cui al punto 8 del capitolo precedente, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Fratelli Tanzi s.p.a.
Partita IVA/Codice fiscale:	00744410341
Sede legale:	Via Galileo Galilei 4/C (Felino PR)
Gestore:	Alessandro Utini
Sede locale impianti:	Via Galileo Galilei 4/C (Felino PR)
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	produzione, lavorazione carne
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	materie prime
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	8544 ton
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	220

Altezza media sbocco emissione:	11.5 m
Temperatura media emissioni:	413 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni Kg/anno	
Ossidi di azoto (NO _x):	2613,5
Monossido di carbonio (CO):	746,7
Biossido di carbonio (CO ₂):	1612417,7

Il Tecnico	La Responsabile del Distretto di Parma
Gabriele Vara	Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:18241/22

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.